

**COSTITUZIONE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

**PROMULGA**

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

**PRINCIPI FONDAMENTALI**

La Costituzione della Repubblica Italiana: I principi fondamentali e l'organizzazione della Repubblica – Liceo Artistico «P. Petrocchi» a.s. 2019/2020

# I principi fondamentali



1) La Costituzione della Repubblica Italiana è il frutto di un compromesso tra le varie forze politiche presenti nell'Assemblea Costituente. E' pertanto una sintesi delle volontà dei partiti antifascisti.



Il dettato costituzionale contempla le libertà individuali e quelle di iniziativa economica ed in ciò si percepisce l'influenza del pensiero liberale



La presenza di principi concernenti la solidarietà sociale, il ruolo della famiglia e il rapporto della Chiesa cattolica sono associabili alla tradizione cattolica



Infine i principi di uguaglianza, lo stesso ruolo del lavoro e l'intervento dello Stato in economia seguono la tradizione socialista.

# Il principio democratico



Forma di Governo = Repubblica



Forma di Stato = Stato democratico



La sovranità popolare si esercita con le elezioni, elezioni che danno luogo ad una maggioranza e ad un'opposizione che può aspirare a diventare maggioranza nel Paese.

L' Italia è una  
Repubblica  
fondata sul lavoro  
la sovranità  
appartiene al  
popolo che la  
esercita nelle  
forme e nei limiti  
della costituzione



## Il principio pluralista

L'articolo due riconosce i diritti inviolabili dell'uomo quali: Diritto alla vita, alla libertà, all'uguaglianza altresì il cittadino ha dei doveri da rispettare es. pagare le tasse, che lo Stato utilizza per fornire servizi (istruzione, sanità)

## Articolo due

◦ *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

# Principio di Eguaglianza

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e della effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo tre

1) Riconoscimento dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza differenze di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche

2) Distinzione tra uguaglianza formale (Divieto di discriminazione per razza, genere, opinione politica, condizione sociale o economica) ed eguaglianza sostanziale cioè che lo Stato interviene per eliminare quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e che limitano di fatto la libertà.

## Principio lavorista

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.

Articolo quattro

Lavoro come diritto per tutti i cittadini ma nel contempo anche dovere per contribuire al progresso materiale ed intellettuale della società.

Lo Stato si impegna a promuovere e garantire le condizioni affinché' questo diritto – dovere possa esplicitarsi nelle forme previste dalla Costituzione.

## Principio di autonomia e di decentramento

La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Articolo cinque

La Repubblica è una ed indivisibile. Riconosce e promuove le autonomie locali (comuni, province, regioni) alle quali possono essere trasferite funzioni e poteri al fine di offrire ai cittadini una maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi

## Principio di tutela delle minoranze linguistiche

L'articolo sei sottolinea come la Repubblica con specifiche leggi tuteli le minoranze linguistiche cioè quei gruppi di persone che parlano altre lingue es. il tedesco in Alto Adige oppure il francese nella Valle d'Aosta. Queste persone sono libere di parlare la lingua che vogliono.

## Principio di laicità

La carta costituzionale riconosce come lo Stato da un lato e la Chiesa dall'altro siano due organismi indipendenti e non possono interferirsi a vicenda.

La stessa riconosce che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa siano regolati dai Patti Lateranensi, patti costituiti da un trattato nel quale si esplicita la sovranità della Città del Vaticano mentre attraverso il concordato si stabilisce l'insegnamento della religione cattolica, esenzioni fiscali e il riconoscimento ai fini civili del matrimonio religioso.

L'articolo otto riconosce la libertà di professare e praticare qualsiasi credo religioso purché non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo sette ed articolo otto

## Principio di tutela del patrimonio ambientale, culturale e artistico

L'immenso e inestimabile patrimonio ambientale, culturale e artistico è tutelato dallo Stato, inoltre lo stesso si impegna a promuovere la cultura, la ricerca tecnico – scientifica.

Articolo nove

## Principio internazionalista

La Costituzione riconosce come il nostro Paese rispetti quell'insieme di leggi che regolano i rapporti tra i vari Stati e i cittadini di Stati diversi. Altresì accoglie i cittadini stranieri che non godono dei principali diritti umani nei rispettivi Paesi.

L'Italia rifiuta la guerra quale strumento di privazione della libertà di altri popoli e pertanto per risolvere le controversie tra Stati è a favore dell'intervento di organizzazioni internazionali es. ONU.  
Collabora con le altre nazioni al fine di mantenere la pace.

Articolo dieci ed undici

## Principio dell'identità nazionale

I principi fondamentali si concludono con il riconoscimento dell'identità nazionale, cioè con la specificazione del tricolore quale bandiera della Repubblica.

Articolo dodici

## Parte prima (articoli 13 – 47)

- 1) Rapporti Civili (artt. 13 – 28) si riferiscono alle libertà civili (libertà personale, libertà di domicilio, libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione personale, libertà di soggiornare in qualunque parte del territorio nazionale, libertà di riunione, libertà di associazione, libertà di pensiero, libertà religiosa. Alle libertà precedentemente elencate si aggiungono una serie di diritti: diritto di avvalersi della giustizia al fine di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi (art.24), diritti di chi sia imputato di reati e condannato a pene (art.24, 25, 27), diritto di non essere consegnati all'autorità di altri Stati se non a certe condizioni (art.26); diritto a far valere davanti al giudice la responsabilità dei funzionari pubblici che abbiano compiuto atti violando diritti (art.28)
- 2) Rapporti etico – sociali (artt. 29 – 34) si riferiscono ai diritti della famiglia, dei genitori e dei figli (artt.29-31), il diritto alla salute (art.32), la libertà di ricerca e insegnamento (art.33), diritto all'istruzione (art.34)
- 3) Rapporti economici (artt. 35 – 47) si riferiscono ai diritti dei lavoratori (artt. 35 – 37), diritti sindacali, di sciopero e partecipazione nella gestione delle aziende (artt.39,40, 46), diritto all'assistenza e alla previdenza sociale (art.38), libertà di iniziativa economica (art.41), diritto alla protezione della proprietà (artt.42-44), riconoscimento della funzione sociale della cooperazione (art.45), incoraggiamento e tutela del risparmio in tutte le sue forme (art.47)

## Parte Prima (Artt.48- 54)

Rapporti Politici (artt. 48 – 54) riguardano l'elettorato attivo (cioè il diritto di voto) e quello passivo (cioè la possibilità di essere eletti (artt.48 e 51), il diritto di accesso agli uffici pubblici in base a requisiti stabiliti (art.51), diritto di adesione e/o di istituzione di partiti politici (art.49), infine il diritto di promuovere petizioni alle Camere (art. 50).

Oltre a quelli indicati la carta contempla la difesa della Patria (art.52), il dovere di pagare le tasse al fine di concorrere secondo le proprie possibilità economiche alla spesa pubblica (art.53), in ultimo ma non in ordine di importanza il dovere di fedeltà alla Repubblica (art.54)

## Parte Seconda – Ordinamento della Repubblica (Artt. 55 – 139)

La seconda parte della Costituzione disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Repubblica cioè descrive quali sono gli organi aventi il compito di esercitare il potere. I poteri fondamentali dello Stato sono i seguenti: legislativo (cioè il potere di fare le leggi), esecutivo (cioè di dare attuazione alle leggi) e infine quello giudiziario (cioè il potere di far rispettare le leggi).

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento

Il potere esecutivo è esercitato dal Governo

Il potere giudiziario è esercitato dall'autorità giudiziaria

## Il Parlamento (Artt. 55- 82)

La nostra Costituzione prevede che il Parlamento sia organizzato in una CAMERA DEI DEPUTATI e nel SENATO DELLA REPUBBLICA.

I deputati sono 630 mentre i senatori sono 315. Entrambi sono eletti a suffragio universale (cioè dal popolo italiano) ogni 5 anni.

La funzione principale del Parlamento è quella di approvare le leggi. Una proposta di legge può essere presentata da deputati e senatori ma anche dal Governo (art. 71 secondo comma), dagli stessi cittadini in un numero non inferiore a 50.000 elettori, dalle Regioni (art.121) e dal CNEL - Consiglio Nazionale Economia e Lavoro – (art. 99).

Una legge per poter entrare in vigore deve essere approvata da entrambi i rami del Parlamento

## Il Presidente della Repubblica (artt. 83 – 91)

Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento e resta in carica per 7 anni.

Può essere rieletto

Nel caso di impedimento gli subentra il Presidente del Senato

Al termine del mandato diventa senatore a vita

## Il Presidente della Repubblica (ARTT.83 – 91)

Il Presidente della Repubblica secondo il nostro ordinamento svolge le seguenti funzioni:

- 1) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione;
- 2) Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo
- 3) Promulga le leggi, emana i decreti legge e i regolamenti
- 4) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
- 5) Nomina i funzionari dello Stato
- 6) Nomina i 5 senatori a vita
- 7) Invia messaggi alle Camere e alla Nazione
- 8) Preside il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Supremo di Difesa
- 9) Può concedere la grazia e commutare le pene

## Il Governo (Artt. 92-96)

Il Governo rappresenta il potere esecutivo ed è l'espressione della maggioranza uscita vincitrice dalle consultazioni elettorali, è l'espressione della coalizione che ha ottenuto più seggi nel Parlamento. E' un organo costituzionale complesso in quanto svolge tre funzioni: funzione amministrativa, funzione politica e funzione legislativa.

Il Governo è formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri che sono a capo dei vari ministeri ( Interno, Istruzione, Sanità, Ambiente, Cultura ecc.)

I compiti principali del Governo sono: applicare le leggi, proporre al parlamento nuove leggi, amministrare i soldi pubblici, rappresentare l'Italia nelle relazioni internazionali

## La Magistratura (Artt.101 – 113)

La carta costituzionale pone in evidenza che la giustizia sia amministrata in nome del popolo e che i giudici siano soggetti soltanto alla legge (art. 101). I giudici devono applicare le leggi approvate dal Parlamento.

I magistrati ordinari sono nominati per concorso; la legge può prevedere altre forme di investitura, anche per elezione, nel solo caso di magistrati onorari (art. 106).

Il dettato costituzionale ha stabilito l'istituzione di un organo collegiale più comunemente conosciuto come CSM (Consiglio Superiore della Magistratura ) presieduto dal Capo dello Stato e formato per due terzi da magistrati eletti dai giudici stessi e per un terzo da tecnici eletti dal Parlamento riunito in seduta comune (art. 104).

Il Ministro della Giustizia è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia (art.110)

## Le Regioni, le Province, i Comuni (Artt. 114- 133)

L'esistenza delle regioni è prevista fin dalla nascita della Repubblica italiana. Questi enti sono infatti elencati dalla Costituzione (art. 131): Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Ogni ente territoriale è dotato di un proprio statuto. Lo statuto è un documento che detta i principi fondamentali e le regole di funzionamento dell'ente. Le Regioni si distinguono tra loro in due categorie proprio per il tipo di statuto che le regola: le Regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia e maggiori poteri rispetto a quelle a statuto ordinario.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino – Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La principale differenza tra lo statuto speciale e lo statuto ordinario è che mentre lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale, lo statuto speciale è adottato e modificato solo con legge costituzionale.

Le Regioni sono amministrate dai propri organi (consiglio, giunta, presidente). Il Presidente e il Consiglio Regionale sono eletti dai cittadini residenti nel territorio regionale.

Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative attribuite alle Regioni e le altre funzioni affidate dalla Costituzione.

La Giunta Regionale è l'organo esecutivo delle Regioni

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta, promulga le leggi ed emana i rispettivi regolamenti, dirige le funzioni amministrative affidate dallo Stato conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che determina la forma di Governo e i principi di organizzazione e funzionamento ma in accordo e nel rispetto dettato costituzionale.

## La legge costituzionale 3/2001

Ha modificato la Costituzione in materia di enti territoriali. Ha di fatto ridotto le differenze tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, estendendo il potere legislativo anche di quelle a statuto ordinario.

# Art. 117

*Competenza esclusiva dello Stato*

Politica estera

Immigrazione

Forze armate

Moneta, tutela del risparmio, mercati finanziari

Ordine pubblico e sicurezza

Cittadinanza e stato civile

Previdenza sociale

Norme generali sull'istruzione:

Norme generali in materia di legislazione elettorale

Ambiente, Ecosistema e Beni Culturali

# Art. 117

## **Competenza concorrente di Stato e Regioni**

Rapporti internazionali e con UE delle regioni

Commercio estero

Tributi

Tutela e sicurezza del lavoro Salute

Istruzione

Alimentazione

Protezione civile

Porti e aeroporti

Produzione e distribuzione di energia

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

## Le Province

Rappresenta l'ente "intermedio" tra Regione e Comune: per questo, in base al principio di sussidiarietà, si occupa delle questioni che interessano più Comuni, come la protezione dell'ambiente, la protezione civile, la viabilità, ecc.

Gli organi della Provincia sono: Consiglio provinciale, Giunta provinciale, Presidente della Provincia.

# I comuni

Rappresenta l'ente più vicino ai cittadini e si occupa della maggior parte dei bisogni della comunità

“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (art. 118)

Ai Comuni spettano la gestione delle scuole dell'infanzia, dei servizi anziani e disabili, l'assistenza sociale, la manutenzione del territorio (parchi, giardini, strade), Urbanistica.

Gli organi del Comune sono: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Sindaco. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono eletti direttamente dai cittadini e restano in carica per cinque anni.

# La Corte Costituzionale (Artt. 134 – 137)

È composta da **15 giudici**:

- 1/3 nominati dal Presidente della Repubblica
- 1/3 nominati dal Parlamento in seduta comune
- 1/3 nominati dalle magistrature di grado più elevato

Esprime un **giudizio di legittimità** sulle leggi dello Stato e delle Regioni

Giudica sui **conflitti di attribuzione** tra poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni

Giudica sulle **accuse** promosse contro il Presidente della Repubblica

Giudica sull'ammissibilità del **referendum abrogativo**

# Revisione della Costituzione (Artt. 138 – 139)

Leggi di revisione costituzionale sono approvate con doppia deliberazione da ciascuna delle due Camere a distanza di tre mesi l'una dall'altra.

Nella prima deliberazione è sufficiente la maggioranza semplice mentre sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti di ciascuna Camera nel corso della seconda votazione.

Se la revisione è approvata con la maggioranza dei 2/3 la legge viene promulgata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni.

Se la revisione è approvata con la maggioranza assoluta, può essere sottoposta a referendum se ne fanno richiesta un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. Per il referendum costituzionale non è necessario il quorum.

Se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi la legge di revisione costituzionale non entra in vigore.